

Rate scadute o in scadenza al 31 ottobre della rottamazione bis ex D.L. n. 148/2017. Con la rottamazione-ter nuovo termine al 7 dicembre 2018

Le rottamazioni previste dal decreto legge fiscale



Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal [decreto legge n. 148/2017](#) (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le **prime due rate** scadute a **luglio** e **settembre**, può regolarizzare la propria situazione entro il **7 dicembre 2018**. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al **31 ottobre**. Medesima scadenza anche per chi ha scelto la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare (in scadenza rispettivamente **in ottobre 2018** e nel **novembre 2018**), **l’80 per cento del dovuto** ex comma 8, lettera b), n. 2 dell’articolo 1, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#) e versare entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

L’art. 3, comma 21, del [decreto legge n. 119/2018](#) stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) **entro il prossimo 7 dicembre** rientreranno **automaticamente** nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

A tal fine, **senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori**, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il **30 giugno 2019** una nuova **“Comunicazione”** con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “*rottamazione bis*”) ripartito in **10 rate di pari importo (5 anni)** con scadenza il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno, a partire dal 2019. **Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.**

Come pagare le rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre

Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i **bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018** allegati alla “*Comunicazione delle somme dovute*” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Una copia della Comunicazione è disponibile [nell'area riservata](#) del portale dell'Agenzia entrate-Riscossione.

Si precisa inoltre, che eventuali somme che dovessero essere versate, dopo la data di entrata in vigore del decreto, riferite a carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 4 del decreto legge stesso, saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella Definizione agevolata cosiddetta “*rottamazione-bis*” o altrimenti, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.

Si ricorda che, **in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento** delle rate della cosiddetta “*rottamazione-bis*” in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**, entro la **scadenza del 7 dicembre prossimo**, per **gli stessi carichi non si potrà** più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “*rottamazione-ter*”) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.